

CONTABILITÀ REGOLATORIA E STRUMENTI DI  
PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA /  
MONITORAGGIO, PER LE CONCESSIONI AUTOSTRADALI DI  
CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMA 2, LETTERE G) E G-BIS), DEL  
D.L. 201/2011.

---

Documento di consultazione.

**ART**

## SOMMARIO DEL DOCUMENTO

---

SOMMARIO DEL DOCUMENTO .....	2
INDICE DELLE ABBREVIAZIONI .....	4
TITOLO 1. ASPETTI GENERALI .....	5
Misura 1      Ambito oggettivo di riferimento .....	5
Misura 2      Finalità .....	5
Misura 3      Entrata in vigore .....	6
TITOLO 2. SEPARAZIONE CONTABILE E CONTABILITA' REGOLATORIA .....	7
Misura 4      Obblighi di separazione contabile .....	7
Misura 5      Criteri di allocazione .....	9
Misura 6      Obblighi informativi all'Autorità .....	9
TITOLO 3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI MONITORAGGIO .....	12
Misura 7      Obblighi informativi all'Autorità per l'elaborazione, l'aggiornamento o la revisione del PEF .....	12
Misura 8      Obblighi informativi all'Autorità per l'adeguamento annuale dei livelli tariffari .....	14
ANNESI .....	17



## INDICE DELLE ABBREVIAZIONI

<b>AdS</b>	Aree di servizio		infrastrutture e della mobilità sostenibile, MIMS)
<b>AdP</b>	Aree di parcheggio	<b>NADEF</b>	Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza
<b>AGCM</b>	Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato	<b>NARS</b>	Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità
<b>ANAC</b>	Autorità Nazionale Anticorruzione	<b>PEF</b>	Piano Economico Finanziario
<b>ART o Autorità</b>	Autorità di regolazione dei trasporti	<b>PFR</b>	Piano Finanziario Regolatorio
<b>ATI</b>	Associazione Temporanea di Imprese	<b>RI</b>	Relazione illustrativa dello Schema di atto posto in consultazione con la delibera n. 16/2019
<b>CA</b>	Concessionario autostradale	<b>SIEG</b>	Servizi di Interesse Economico Generale
<b>CIN</b>	Capitale investito netto	<b>START 2024</b>	Sistema tariffario approvato con delibera n. 240/2025 del 19 dicembre 2025 per le concessioni autostradali affidate entro il 31 dicembre 2024
<b>CIPESS</b>	Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (già CIPE)	<b>START 2025</b>	Sistema tariffario approvato con delibera n. 241/2025 del 19 dicembre 2025 per le concessioni autostradali affidate dal 1° gennaio 2025
<b>Codice</b>	Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36	<b>TIR</b>	Tasso interno di rendimento
<b>CGUE</b>	Corte di giustizia dell'Unione europea	<b>WACC</b>	<i>Weighted Average Cost of Capital</i>
<b>DEF</b>	Documento di Economia e Finanza		
<b>DIPE</b>	Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica		
<b>MEF</b>	Ministero dell'economia e delle finanze		
<b>MIT</b>	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (precedentemente Ministero delle		

## TITOLO 1. ASPETTI GENERALI

---

### Misura 1 Ambito oggettivo di riferimento

---

1. Con delibera n. 240/2025 del 19 dicembre 2025, l'Autorità ha approvato il Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g-bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: Sistema tariffario ART per nuove concessioni affidate dal 1° gennaio 2025 o **START 2025**).
2. Con delibera n. 241/2025 del 19 dicembre 2025, l'Autorità ha approvato l'aggiornamento del Sistema tariffario di pedaggio relativo alle concessioni di cui all'articolo 37, comma 2, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: Sistema tariffario ART per concessioni vigenti al 31 dicembre 2024 o **START 2024**).
3. Con riferimento alle concessioni autostradali di cui ai punti 1 e 2, l'Autorità, con il presente provvedimento:
  - a) definisce i criteri per la separazione contabile e la redazione della contabilità regolatoria delle società concessionarie;
  - b) adotta gli opportuni strumenti di contabilità regolatoria, di pianificazione economico-finanziaria e di monitoraggio delle medesime concessioni, in attuazione delle pertinenti misure regolatorie.
4. In caso di violazione della disciplina di cui ai Titoli del presente atto si applicano le sanzioni previste dall'art. 37, comma 3, lettera i) del decreto-legge 201/2011.
5. Qualora l'Autorità sospetti possibili violazioni della disciplina di cui ai Titoli del presente atto, può svolgere ispezioni presso i soggetti sottoposti alla regolazione ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera e) del decreto-legge 201/2011.
6. In presenza di condotte in contrasto con la disciplina di cui ai Titoli del presente atto, l'Autorità ne ordina la cessazione, disponendo le misure opportune di ripristino ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera f) del decreto-legge 201/2011.
7. In circostanze straordinarie, ove sussistano motivi di necessità e di urgenza, al fine di salvaguardare la concorrenza e di tutelare gli interessi degli utenti rispetto al rischio di un danno grave e irreparabile, l'Autorità può adottare provvedimenti temporanei di natura cautelare ai sensi dell'art. 37, comma 3, lettera f) del decreto-legge 201/2011.

### Misura 2 Finalità

---

1. La **contabilità regolatoria** è finalizzata a:
  - a) garantire l'esercizio delle prerogative dell'Autorità in riferimento agli obblighi di separazione contabile dei concessionari autostradali, assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la rispettiva situazione economica e patrimoniale, nell'ottica di impedire discriminazioni e trasferimenti incrociati di risorse tra le attività in cui gli stessi operano;
  - b) fornire evidenza dei meccanismi di rilevazione ed imputazione delle partite economiche e patrimoniali dei concessionari autostradali, in modo da consentire le attività di elaborazione, aggiornamento e revisione dei PEF e permettere, nell'ambito dei procedimenti di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025, le verifiche dell'Autorità in merito all'ammissibilità tariffaria, in applicazione dei criteri generali di pertinenza, congruità, competenza, imputazione al conto economico, separatezza, comparabilità dei valori e verificabilità dei dati;

- c) fornire adeguato supporto per tutte le analisi quantitative necessarie all'Autorità nell'esercizio delle proprie funzioni, ivi incluse quelle relative all'efficienza e agli ambiti ottimali di gestione.
2. Gli **strumenti di pianificazione economico-finanziaria** sono finalizzati:
- a) a fornire adeguato supporto all'esercizio delle funzioni dell'Autorità in merito al sistema tariffario di pedaggio, in termini programmatici e consuntivi, ed in particolare di assicurare il flusso informativo necessario per l'esercizio delle pertinenti verifiche nell'ambito dei procedimenti di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025, ivi incluse quelle afferenti all'equilibrio economico-finanziario delle concessioni;
  - b) a consentire, tra l'altro, al concedente – cui sono resi disponibili, secondo modalità concordate, tutti i dati e le informazioni di cui alle successive Misure – di verificare, in termini programmatici e consuntivi, nell'arco della durata della concessione, che l'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione, tenuto conto della corretta allocazione dei rischi, garantisca la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, assicurando al concedente stesso:
    - i) la possibilità di intervenire tempestivamente nei confronti del concessionario, adottando gli strumenti idonei e necessari al ripristino dell'equilibrio economico-finanziario della concessione, in caso di accertata sovracompensazione;
    - ii) la disponibilità di un quadro informativo certo, omogeneo e dettagliato per l'esercizio delle proprie prerogative in caso di attivazione, da parte del concessionario, della procedura di revisione del contratto di concessione di cui all'art. 192 del Codice dei Contratti, per significativa alterazione dell'equilibrio economico-finanziario.
3. Gli **strumenti di monitoraggio** sono finalizzati ad assicurare l'esercizio delle competenze dell'Autorità in termini di valutazione sulle proposte di adeguamento annuale dei livelli tariffari, ed in particolare di assicurare il flusso informativo necessario per le pertinenti verifiche nell'ambito dei procedimenti di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025.
4. L'Autorità può pubblicare, in forma anonima e nel rispetto degli obblighi di riservatezza, i dati raccolti ai sensi del presente provvedimento.
5. L'Autorità mette i dati raccolti ai sensi del presente provvedimento a disposizione del concedente o di altro soggetto competente, ai fini dell'esercizio delle proprie competenze, secondo modalità definite dagli Uffici dell'Autorità medesima.
6. L'Autorità pubblica **Linee Guida** contenenti specifiche istruzioni operative, ai fini della corretta compilazione degli schemi di cui agli Annessi X, Y, Z, meglio descritti nel Titolo 2 e nel Titolo 3 del presente atto, per la raccolta delle informazioni di cui, rispettivamente, ai punti 1, 2 e 3.

### Misura 3      **Entrata in vigore**

1. Le misure del presente provvedimento si applicano alle società concessionarie autostradali a decorrere dalla data di approvazione del presente provvedimento.

## TITOLO 2. SEPARAZIONE CONTABILE E CONTABILITA' REGOLATORIA

### Misura 4 Obblighi di separazione contabile

1. A partire dall'Anno base relativo al primo periodo regolatorio di applicazione dei Sistemi tariffari di cui alla Misura 1, il concessionario – adottando i criteri di costo definiti nei Sistemi tariffari START 2024 e START 2025 e nel presente atto, nonché tenendo conto delle indicazioni operative contenute nelle Linee Guida di cui alla Misura 2, punto 6 – è tenuto ad allocare annualmente le componenti economiche e patrimoniali, assicurando la piena riconciliazione con i bilanci di esercizio:
  - a) alle singole attività (i) autostradali, (ii) accessorie e (iii) non pertinenti, come definite nei Sistemi tariffari START 2025 e START 2024, con specificazione delle partite non ammissibili ai fini tariffari, nonché delle operazioni intervenute con parti correlate e delle partite afferenti all'applicazione delle misure regolatorie definite dall'Autorità in relazione al contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei concessionari autostradali;
  - b) alle singole tratte autostradali, come definite dall'Autorità nell'ambito di uno specifico successivo procedimento; in via transitoria, nelle more di tale definizione, per le concessioni vigenti l'allocazione delle componenti economiche e patrimoniali binomio è effettuata sulla base dei tronchi autostradali già individuati ai fini delle raccolte dati svolte dall'Autorità fino al 2025 tramite il sistema informatico denominato SiMoT.

I soggetti che gestiscono sia tronchi autostradali sia trafori autostradali il cui esercizio è disciplinato da convenzioni internazionali sono tenuti alla completa separazione contabile delle due fattispecie.
2. Il binomio attività-tratta costituisce l'unità elementare di riferimento per il concessionario, al fine di adempiere agli obblighi di separazione contabile.
3. Il concessionario autostradale adotta sistemi di tenuta della contabilità, basati su dati analitici, verificabili e documentabili, atti a rilevare le componenti economiche e patrimoniali in maniera distinta per le singole attività, come se queste fossero svolte da imprese separate ed indipendenti.
4. In coerenza con il livello di dettaglio previsto per la contabilità regolatoria, fin dall'origine delle rilevazioni contabili e in modo sistematico, durante il periodo amministrativo relativo a ciascun esercizio e secondo una logica *ex ante*, i sistemi di tenuta della contabilità devono essere predisposti dal concessionario per rappresentare separatamente per attività-tratta i valori economici e patrimoniali del bilancio di esercizio, con adeguato ulteriore livello di disaggregazione per natura.
5. Il concessionario autostradale che redige il bilancio di esercizio sulla base dei principi IAS/IFRS è tenuto ad adottare opportuni sistemi di tenuta della contabilità, con un livello di analiticità tale da:
  - a) garantire, attraverso opportune riclassificazioni delle componenti economiche e patrimoniali, l'omogeneità della rappresentazione contabile con gli operatori che redigono il bilancio d'esercizio secondo i principi contabili nazionali;
  - b) assicurare, anche attraverso opportune rettifiche, la valorizzazione secondo i principi contabili nazionali OIC delle seguenti voci di rilevanza regolatoria, sia sul piano della costruzione tariffaria che su quello della verifica dell'equilibrio economico-finanziario della concessione:
    - i) costi operativi;
    - ii) immobilizzazioni materiali e immateriali in asset reversibili e non reversibili, incluso l'eventuale avviamento;
    - iii) patrimonio netto;

- c) riconciliare i prospetti di bilancio con i prospetti di contabilità regolatoria secondo gli schemi di cui alla Misura 6, punto 1, lettera b).
6. In caso di adozione, a decorrere da un determinato esercizio, dei principi IAS/IFRS in luogo dei principi OIC, si assumono - ai fini regolatori - i valori contabili determinati in applicazione dei principi contabili nazionali OIC. A tal fine, con riferimento alle poste rilevanti per il capitale investito netto, sono assunti i valori originariamente iscritti in applicazione dei principi contabili nazionali OIC e le successive movimentazioni, inclusi ammortamenti, svalutazioni e altre variazioni, determinate in applicazione dei medesimi principi fino all'esercizio di transizione ai principi IAS/IFRS; per gli esercizi successivi, i medesimi valori sono aggiornati in coerenza con i criteri di rilevazione e valutazione previsti dai principi contabili nazionali OIC. Il concessionario effettua le conseguenti rettifiche contabili e ne assicura la piena riconciliabilità, dandone evidenza nel Documento di metodologia e rendicontazione di cui alla Misura 6, punto 1, lettera g) e nei prospetti previsti dalle Linee guida di cui alla Misura 2, punto 6.
7. Qualora le partite economiche e patrimoniali rappresentate nelle voci degli schemi di contabilità regolatoria non coincidano con le voci del Bilancio d'esercizio, perché quest'ultimo è redatto in applicazione dei principi contabili internazionali, il concessionario fornisce, nel documento di cui alla Misura 6, punto 1, lettera g), ogni informazione di dettaglio utile ad individuare i casi in cui la voce è stata ottenuta attraverso l'applicazione di riclassificazioni e rettifiche al valore iscritto nel bilancio d'esercizio.
8. Per i concessionari che adottano la contabilità finanziaria o schemi contabili ibridi, i prospetti di contabilità regolatoria sono redatti su base di competenza economica, in conformità ai principi contabili nazionali OIC applicabili, con particolare riferimento al principio della competenza economica. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il gestore assicura l'integrazione tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, predisponendo appositi prospetti di riconciliazione tra i dati del rendiconto finanziario e le corrispondenti grandezze economico-patrimoniali, incluse quelle desumibili da eventuali sezioni del bilancio redatte secondo schemi economico-patrimoniali, nonché i necessari prospetti di rettifica, a supporto delle imputazioni effettuate ai fini regolatori.
9. Ai fini delle verifiche in merito all'equilibrio economico-finanziario previste nei Sistemi tariffari di cui alla Misura 1, oltre a quanto ivi espressamente previsto, resta fermo che:
- a) le quote di indebitamento non incluse nel calcolo del costo ammesso sul capitale di debito secondo i criteri di cui al Titolo 3 della delibera n. 240/2025 (START 2024) e al Titolo 4 della delibera n. 241/2025 (START 2025) – in quanto debiti infragruppo e verso soci il cui valore del costo di indebitamento risulta superiore di 50 punti base rispetto alla media semplice, per tutte le concessioni incluse nel medesimo calcolo, del costo di indebitamento verso terzi – vanno considerate come capitale di rischio (*equity*), a integrazione del patrimonio netto;
  - b) ai fini della quantificazione del capitale proprio (*Equity*) permanentemente impiegato nell'iniziativa oggetto di concessione – inteso quale somma delle voci di Patrimonio netto corrispondenti a Capitale sociale, Riserva legale, Utili (perdite) portati a nuovo e Utili (perdite) dell'esercizio, con esclusione della quota parte di utile di esercizio deliberata ai fini della distribuzione ai soci a titolo di dividendo – sono da escludere:
    - i) le riserve straordinarie;
    - ii) le riserve direttamente collegate ai principi contabili internazionali (ove applicati dal concessionario).Ai medesimi fini, sono viceversa ammissibili:
    - iii) le voci di patrimonio netto utilizzate a copertura di eventuali perdite;
    - iv) la riserva di patrimonio netto espressamente prevista dal Sistema tariffario di cui alle delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024) per la destinazione di quota parte dell'eventuale ammontare di sovra-rendimento dell'*equity* scaturente dalle verifiche di equilibrio economico-finanziario.



---

**Misura 5      Criteri di allocazione**

---

1. Ai fini della redazione della contabilità regolatoria, le componenti economiche e patrimoniali possono risultare di pertinenza:
  - a) diretta ed esclusiva di una specifica attività e tratta;
  - b) di una pluralità di attività e/o tratte, in tal caso allocabili *pro quota* in base a specifici *driver*;
  - c) dell'insieme delle tratte e delle attività (incluse le spese generali), in tal caso allocabili in base al *driver* aggregato di cui al punto 5.
2. All'allocazione diretta ed esclusiva il concessionario provvede per le componenti economiche e patrimoniali che risultino oggettivamente ed esclusivamente allocabili a specifiche attività, sulla base della seguente gerarchia di criteri:
  - a) rilevazioni di contabilità generale;
  - b) rilevazioni di contabilità analitico-gestionale;
  - c) una specifica misurazione fisica del fattore produttivo utilizzato dalle singole tratte-attività.
3. Per le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza di una pluralità di attività e/o tratte, di cui al punto 1, lettera b) della presente Misura, l'allocazione a ciascuna di esse deve avvenire, in maniera sequenziale:
  - a) per attività: sulla base di *driver* scelti il più oggettivamente ed analiticamente possibile, in ragione della loro idoneità a misurare i consumi di risorse da parte di una specifica attività. In carenza di differenti criteri di pari trasparenza ed oggettività, l'allocazione può essere effettuata in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività sulla base del punto 1, lettera a) della presente Misura;
  - b) per tratta, sulla base dei km a pedaggio ad essa afferenti.
4. I *driver* utilizzati per l'allocazione prevista di cui al punto 3, lettera a), devono essere esplicitati e motivati nel Documento di metodologia e rendicontazione di cui alla successiva Misura 6, punto 1, lettera g). L'Autorità si riserva di verificare la ragionevolezza, l'adeguatezza e l'oggettività dei *driver* adottati, sulla base della documentazione fornita al riguardo. Detti *driver* non possono essere modificati lungo l'arco della concessione, salvo preventiva e motivata richiesta all'Autorità.
5. Per le componenti economiche e patrimoniali di pertinenza dell'insieme delle tratte e delle attività (incluse le spese generali), di cui al punto 1, lettera c) della presente Misura, l'allocazione deve avvenire, in maniera sequenziale:
  - a) per attività: in proporzione ai costi attribuiti a ciascuna attività sulla base del punto 1, lettera a) della presente Misura;
  - b) per tratta, sulla base dei km a pedaggio ad essa afferenti.

---

**Misura 6      Obblighi informativi all'Autorità**

---

1. Il concessionario autostradale è tenuto a predisporre e a trasmettere annualmente, tramite la piattaforma informatica messa a disposizione e secondo le tempistiche stabilite dall'Autorità – e comunque entro il 15 luglio, salvo proroga concessa da parte degli Uffici dell'Autorità su preventiva e motivata richiesta da effettuarsi entro e non oltre il 31 maggio – il **Fascicolo di contabilità regolatoria**, redatto sulla base dei prospetti di cui all'**Annesso X**, definito dall'Autorità medesima sulla base delle schede di contabilità analitica compilate nell'ambito del sistema informatico SIVCA, con le opportune integrazioni predisposte al fine di assicurare una rappresentazione corretta, chiara ed inequivocabile delle partite economiche, patrimoniali e dei dati tecnici, di traffico e di qualità afferenti alle concessioni autostradali. Il Fascicolo è costituito da:
  - a) **dati generali**, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso X;

- b) **schemi contabili**, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso X e derivanti dalla riclassificazione del bilancio di esercizio, inclusivi delle componenti economiche e patrimoniali di cui alla Misura 4, con allocazione per attività e, con riguardo alle sole componenti rilevanti, per tratta;
- c) per i soggetti che redigono il bilancio di esercizio sulla base dei principi IAS/IFRS: **prospetti di riclassificazione** del bilancio secondo gli schemi dei principi contabili nazionali;
- d) **dati di natura tecnica** e dati relativi al **traffico**, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso X;
- e) dati relativi alla variazione dei ricavi a seguito dell'applicazione degli **arrotondamenti del pedaggio**, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso X;
- f) copia del **bilancio di esercizio** approvato dall'Assemblea;
- g) **Documento di metodologia e rendicontazione**, redatto su supporto informatico elaborabile firmato digitalmente dal legale rappresentante della società concessionaria, che esplicita le modalità di rendicontazione, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai Sistemi tariffari definiti per le singole concessioni autostradali, nonché alle delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024), con riguardo almeno ai seguenti aspetti:
  - i) descrizione delle valutazioni effettuate per individuare le attività oggetto di separazione contabile, illustrando la coerenza di tali valutazioni con i criteri di cui alla Misura 4, con indicazione delle attività classificate come "accessorie" e quelle ritenute "non pertinenti";
  - ii) descrizione del modello logico del sistema di contabilità analitica, con evidenza della metodologia di attribuzione delle varie poste economiche e patrimoniali alle singole attività-tratte oggetto di separazione contabile;
  - iii) descrizione delle procedure e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati ai fini del rispetto del requisito di separazione contabile;
  - iv) dettagliata descrizione delle metodologie di contabilità adottate, dei criteri di valorizzazione, dei criteri di allocazione, dei *driver* di attribuzione utilizzati, in relazione a ognuna delle componenti economiche e patrimoniali specificate negli schemi contabili;
  - v) distinta e puntuale documentazione della natura delle voci di natura residuale, in relazione a ognuna delle componenti economiche e patrimoniali specificate negli schemi contabili;
  - vi) descrizione, in riferimento alle attività autostradali ed accessorie, delle partite non ammissibili ai fini tariffari, con evidenza della metodologia di valorizzazione e allocazione;
  - vii) descrizione delle partite derivanti da rapporti con parti correlate, con evidenza della metodologia di valorizzazione e allocazione;
  - viii) descrizione delle metodologie adottate per la quantificazione dei valori delle immobilizzazioni e dei criteri utilizzati per la determinazione dei relativi ammortamenti;
  - ix) dettagliate informazioni su eventuali variazioni del perimetro delle attività regolate oggetto di separazione contabile e delle relative componenti economiche, funzionali ad assicurare la piena confrontabilità fra i dati relativi alle diverse annualità;
  - x) puntuali informazioni sulla redazione del prospetto di riconciliazione col Bilancio di esercizio, redatto secondo i principi contabili emanati dall'OIC;
  - xi) puntuali informazioni sulla redazione dell'eventuale prospetto di riconciliazione col Bilancio redatto secondo i principi contabili IAS/IFRS, con adeguato dettaglio delle riclassificazioni e delle rettifiche operate per la rappresentazione secondo i principi contabili emanati dall'OIC.

Al Documento di metodologia e rendicontazione sono tassativamente allegati, quale parte integrante e sostanziale degli stessi, gli **strumenti analitici di verifica contabile e regolatoria** definiti nelle Linee Guida di cui alla Misura 2, punto 6;

- h) **dichiarazione del legale rappresentante** della società concessionaria attestante, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nel Fascicolo di contabilità regolatoria e la loro conformità/coerenza con la regolazione vigente.
2. Nella redazione del Fascicolo di contabilità regolatoria di cui al punto 1, il concessionario autostradale si avvale delle istruzioni operative contenute nelle **Linee Guida** di cui alla Misura 2, punto 6.
  3. Il Fascicolo di contabilità regolatoria di cui al punto 1 è corredato da una relazione, redatta da una società di revisione indipendente dal concessionario autostradale e attestante la conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità con i Sistemi tariffari definiti per le singole concessioni autostradali, con le delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 del (START 2024), con il presente atto, nonché con le Linee Guida di cui di cui alla Misura 2, punto 6 (c.d. **Certificazione della contabilità regolatoria**).
  4. Il concessionario deve essere in possesso della documentazione necessaria per comprovare la veridicità e la correttezza delle informazioni fornite, da esibire all'Autorità nell'ambito dell'attività di vigilanza e controllo di quest'ultima.
  5. Il concessionario autostradale che redige il Bilancio di esercizio sulla base dei principi contabili IAS/IFRS è tenuto a riclassificare i prospetti di bilancio secondo gli schemi dei principi contabili nazionali e, successivamente, a riconciliare i prospetti di bilancio con i prospetti di Contabilità regolatoria in accordo con la disciplina della presente Misura. I valori di bilancio successivamente inseriti nei prospetti economici e patrimoniali al punto 1, lettera b), saranno quindi coerenti con la suddetta riclassificazione.
  6. È facoltà dell'Autorità richiedere elementi informativi aggiuntivi, con obbligo per il concessionario autostradale di fornire i dati richiesti entro il termine indicato dall'Autorità medesima.

### TITOLO 3. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI MONITORAGGIO

#### Misura 7 Obblighi informativi all'Autorità per l'elaborazione, l'aggiornamento o la revisione del PEF

1. Nell'ambito delle procedure di rilascio dei Pareri di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025 in occasione dell'elaborazione e dell'aggiornamento/revisione del PEF e del PFR, nonché alla scadenza della concessione, il concessionario autostradale è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro i termini previsti nelle citate delibere, la seguente documentazione, redatta su supporto informatico elaborabile avvalendosi del *tool* di cui all'**Annesso Y**, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società concessionaria:
  - a) **moduli di acquisizione dati**, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso Y, e costituiti da:
    - i) sottomodulo relativo ai **dati generali**;
    - ii) sottomodulo relativo alle evidenze di **contabilità regolatoria**, da compilare in coerenza con il Fascicolo di contabilità regolatoria di cui alla Misura 6;
    - iii) sottomodulo relativo alle **previsioni di traffico**;
    - iv) sottomoduli relativi alle **assunzioni del concessionario**;
    - v) per i periodi regolatori successivi al primo: sottomodulo di calcolo dei **saldi del periodo regolatorio cessante**: capitale investito netto, componenti tariffarie e poste figurative;
  - b) **Programma degli investimenti**, elaborato secondo gli schemi di cui al citato Annesso Y;
  - c) **moduli di calcolo** delle singole componenti tariffarie, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso Y in applicazione dei criteri di cui ai Sistemi tariffari definiti dall'Autorità;
  - d) **PFR**, alla luce dei contenuti dei moduli di cui alla lettera a), del Programma degli investimenti di cui alla lettera b), dei moduli di calcolo di cui alla lettera c), ed elaborato secondo lo schema di cui al citato Annesso Y;
  - e) **PEF**, alla luce dei contenuti dei moduli di cui alla lettera a), del Programma degli investimenti di cui alla lettera b) e del PFR di cui alla lettera d), ed elaborato secondo lo schema di cui al citato Annesso Y, definito dall'Autorità medesima sulla base delle indicazioni del decreto interministeriale n. 125/ segr.Dicoter del 15 aprile 1997, opportunamente integrato al fine di assicurare una rappresentazione corretta, chiara ed inequivocabile delle partite economiche, patrimoniali e finanziarie afferenti alle concessioni autostradali;
  - f) **scheda di calcolo degli indicatori di equilibrio economico-finanziario**, alla luce dei contenuti del PEF di cui alla lettera e), ed elaborata secondo lo schema di cui al citato Annesso Y;
  - g) **scheda di verifica dei criteri di applicazione del meccanismo di recupero** in caso di sussistenza di un eventuale sovra-rendimento rispetto a quello ammesso dall'Autorità nei Sistemi tariffari di cui alla Misura 1;
  - h) **relazione di accompagnamento**, redatta su supporto informatico elaborabile, firmato digitalmente dal legale rappresentante della società concessionaria, che esplicita con adeguato livello di dettaglio le modalità di costruzione del PFR e del PEF, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai Sistemi tariffari definiti per le singole concessioni autostradali, nonché alle delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024), con riguardo almeno ai seguenti aspetti:
    - i) esiti dell'applicazione della metodologia analitica definita dall'Autorità per la stima dei volumi di traffico, inclusi gli *output* dei pertinenti modelli previsionali, corredati da documentazione integrativa da cui siano chiaramente desumibili le modalità di costruzione, calibrazione e aggiornamento, nonché i dati di *input*;

- ii) rendicontazione in relazione all'applicazione del meccanismo di *revenue sharing* di cui ai Sistemi tariffari definiti dall'Autorità;
- iii) costi e ricavi afferenti alla componente tariffaria di gestione di cui ai Sistemi tariffari definiti dall'Autorità, con separata indicazione, tra l'altro, del dettaglio delle spese legali sostenute ai fini di attività di contenzioso in sede amministrativa, delle spese processuali per procedimenti in cui la parte è risultata soccombente, nonché dei contributi pagati all'Autorità;
- iv) ragioni delle variazioni più significative rispetto all'esercizio precedente delle singole voci afferenti ai costi operativi;
- v) rendicontazione, con riferimento al periodo regolatorio che si conclude: (i) dell'evoluzione dei costi all'Anno base afferenti alla componente tariffaria di gestione, con evidenza, in presenza di scostamenti rispetto al nuovo periodo regolatorio, delle relative cause e delle misure eventualmente adottate per il contenimento degli impatti; (ii) delle attività svolte ai fini di conseguire gli obiettivi di efficientamento prescritti, con dettaglio dei singoli interventi ed evidenza quantitativa, per ciascuno di essi, dei risultati economici conseguiti;
- vi) esaustiva documentazione e motivazione in riferimento alle voci eventualmente inserite in relazione alle discontinuità di costo afferenti (i) all'entrata in esercizio, nel corso del periodo regolatorio, degli *asset* reversibili correlati agli investimenti programmati, (ii) alle sopravvenienze normative e regolamentari, da sottoporre a valutazione di ammissibilità dell'Autorità anche alla luce dell'allocazione dei rischi;
- vii) ogni possibile evidenza, anche quantitativa (attraverso prospetti che pongano a confronto i differenti scenari analizzati in rapporto a quello prescelto), con riguardo alle valutazioni effettuate sull'ottimale distribuzione temporale degli investimenti programmati, coniugata ad un'efficiente articolazione dei piani di ammortamento delle opere, al fine di una definizione dei costi ammissibili per ciascuna annualità in relazione alla componente tariffaria di costruzione – inclusi quelli scaturenti dall'eventuale applicazione del meccanismo di poste figurative – che permettano uno sviluppo di tale componente tariffaria di per sé armonico e sostenibile per l'utenza, come disposto dai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
- viii) contenuti del Programma degli investimenti e informazioni sullo stato di effettiva realizzazione degli investimenti già precedentemente programmati e ammissibili a fini tariffari, inclusi: (i) una scheda per ciascun intervento da cui siano desumibili, tra l'altro, le eventuali variazioni dei quadri economici rispetto alla programmazione relativa al periodo regolatorio che si conclude, con evidenza delle rispettive motivazioni e del rispetto della corretta allocazione del rischio operativo; (ii) eventuale applicazione dei correlati meccanismi di accantonamento disposti dai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
- ix) esaustiva documentazione e motivazione in riferimento: (i) all'eventuale applicazione del criterio di ammortamento basato sul metodo finanziario, con aliquote annue differenziate sulla base di criteri oggettivi che riflettano la vita economica del bene e il suo previsto utilizzo, da sottoporre alle valutazioni dell'Autorità; (ii) all'eventuale applicazione del criterio di ammortamento basato sulla vita utile regolatoria degli *asset*, come disposto dai medesimi Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
- x) esaustiva documentazione e motivazione in riferimento all'eventuale valore di subentro alla scadenza della concessione, come disposto dai medesimi Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
- xi) ricostruzione del saldo di poste figurative all'inizio del periodo regolatorio – ivi inclusa la completa ricostruzione dei meccanismi di formazione dell'eventuale credito di poste figurative maturato antecedentemente all'applicazione dei Sistemi tariffari dell'Autorità – e sviluppo delle poste figurative fino alla scadenza della concessione;
- xii) esaustiva documentazione e motivazione in riferimento alla natura e alla quantificazione delle eventuali partite economiche afferenti alla componente tariffaria per oneri integrativi;

- xiii) esaustiva documentazione in relazione alle linee di debito finanziario attualmente in essere o in fase di apertura;
  - xiv) esaustiva documentazione in relazione ai criteri di modulazione tariffaria adottati, con evidenza di eventuali agevolazioni tariffarie che si praticano o che si intendono praticare a beneficio di specifiche categorie di utenti;
  - xv) stato di attuazione degli eventuali obblighi scaturenti dall'applicazione del meccanismo di recupero/riserva in relazione al rendimento ammesso sul capitale investito netto regolatorio e sul capitale proprio, di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
  - xvi) effettiva realizzazione degli investimenti programmati ma non inclusi in tariffa ed eventuale applicazione dei correlati meccanismi di accantonamento disposti dai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025.
  - xvii) adeguate informazioni circa ogni altra assunzione di carattere economico-finanziario alla base della redazione del PEF;
- i) **dichiarazione del legale rappresentante** della società concessionaria attestante, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella documentazione di cui alle lettere da a) a h) e la loro conformità/coerenza con la regolazione vigente.
2. Nella redazione della documentazione di cui al punto 1, il concessionario autostradale si avvale delle istruzioni operative contenute nelle **Linee Guida** di cui alla Misura 2, punto 6.
3. La documentazione di cui alla presente Misura è corredata da una relazione, redatta da una società di revisione indipendente dal concessionario autostradale e attestante la conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità con i Sistemi tariffari definiti per le singole concessioni autostradali, con le delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024), con il presente atto, nonché con le Linee Guida di cui di cui alla Misura 2, punto 6 (c.d. **Certificazione della costruzione tariffaria**).
4. L'Autorità si riserva di richiedere informazioni aggiuntive al concessionario autostradale, qualora ritenuto necessario ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, con obbligo per il concessionario autostradale di fornire i dati richiesti entro il termine indicato dall'Autorità medesima.
5. La documentazione di cui al punto 1 è acquisita dall'Autorità mediante l'attivazione di una **piattaforma informatica di interscambio**, per l'accesso alla quale è prevista l'identificazione e la firma digitale in accordo con il Codice dell'Amministrazione Digitale.

#### **Misura 8    Obblighi informativi all'Autorità per l'adeguamento annuale dei livelli tariffari**

1. Nell'ambito delle procedure di rilascio dei pareri di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025 sugli adeguamenti annuali dei livelli tariffari, il concessionario autostradale è tenuto a trasmettere all'Autorità, entro i termini ivi previsti, la seguente documentazione, redatta su supporto informatico elaborabile avvalendosi del *tool* di cui all'**Annesso Z**, firmata digitalmente dal legale rappresentante della società concessionaria:
- a) **moduli di acquisizione dati**, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso Z, e costituiti da:
- i) sottomoduli relativi all'imputazione dei **dati di riferimento** per l'adeguamento tariffario, costituiti:
    - nel caso del **primo anno** del periodo regolatorio, delle grandezze tecniche, economiche e patrimoniali rilevate nell'ambito della programmazione quinquennale nel PEF e nel PFR;
    - per le **restanti annualità** del periodo regolatorio, dalle grandezze tecniche, economiche e patrimoniali rilevate nell'ambito dell'ultimo adeguamento approvato, riferibile all'annualità precedente a quella di competenza;
  - ii) sottomoduli relativi all'imputazione dei **dati per l'aggiornamento**:

- della **componente tariffaria di gestione**, in relazione all'effettivo andamento delle eventuali **discontinuità di costo** e del monitoraggio della **qualità dei servizi offerti**, in applicazione del meccanismo premi/penalità previsto dal Sistema tariffario;
  - della **componente tariffaria di costruzione**, in relazione all'**effettiva realizzazione degli investimenti programmati** (sia per gli investimenti recuperabili in tariffa sia per quelli non recuperabili), con un livello di dettaglio adeguato all'esercizio delle pertinenti funzioni di vigilanza;
- b) **moduli di calcolo** per l'aggiornamento delle singole componenti tariffarie, elaborati secondo gli schemi di cui al citato Annesso Z in applicazione dei criteri di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
- c) **PFR aggiornato**, alla luce dei contenuti dei moduli di cui alle lettere a) e b), ed elaborato secondo lo schema di cui al citato Annesso Z, comprensivo di un sottomodulo relativo alla modulazione tariffaria;
- d) **relazione di accompagnamento**, redatta su supporto informatico elaborabile, firmato digitalmente dal legale rappresentante della società concessionaria, che esplicita le modalità di costruzione del PFR aggiornato, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai Sistemi tariffari definiti per le singole concessioni autostradali, nonché alle delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024), con riguardo almeno ai seguenti aspetti:
- i) atto di riferimento;
  - ii) variazione tariffaria proposta;
  - iii) in riferimento alla componente tariffaria di costruzione:
    - effettiva realizzazione degli interventi inclusi nel Programma degli investimenti, inclusa una scheda per ciascun intervento da cui sia desumibile ogni variazione ammissibile sulla base delle previsioni del Codice, eventualmente effettuata a partire da quanto programmato *ex ante*, con separato e documentato riferimento alle fattispecie indicate nelle pertinenti misure regolatorie di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
    - calcolo dei coefficienti relativi all'adeguamento tariffario correlato all'attuazione degli investimenti;
    - applicazione dei meccanismi di accantonamento disposti dai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025, correlati all'attuazione degli investimenti;
  - iv) in riferimento alla componente tariffaria di gestione:
    - eventuale scostamento fra il livello effettivo e quello stimato *ex ante* delle discontinuità di costo afferenti (i) all'entrata in esercizio, nel corso del periodo regolatorio, degli *asset* reversibili correlati agli investimenti programmati, (ii) alle sopravvenienze normative e regolamentari ritenute ammissibili dall'Autorità anche alla luce dell'allocazione dei rischi;
    - applicazione del meccanismo di penalità/premi riferiti alla qualità dei servizi;
  - v) ricalcolo delle poste figurative;
  - vi) ricalcolo dell'eventuale valore di subentro;
  - vii) stato di attuazione degli eventuali obblighi scaturenti dall'applicazione del meccanismo di recupero/riserva in relazione al rendimento ammesso sul capitale investito netto regolatorio e sul capitale proprio, di cui ai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
  - viii) effettiva realizzazione degli investimenti programmati ma non inclusi in tariffa ed eventuale applicazione dei correlati meccanismi di accantonamento disposti dai Sistemi tariffari START 2024 e START 2025;
  - ix) evidenze in merito all'eventuale aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito ai sensi delle delibere n. 240/2025 (START 2025) e n. 241/2025 (START 2024).
- e) **dichiarazione del legale rappresentante** della società concessionaria attestante, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati di cui alle lettere da a) a d), e la loro conformità/coerenza con la regolazione vigente.

2. Nella redazione della documentazione di cui al punto 1, il concessionario autostradale si avvale delle istruzioni operative contenute nelle **Linee Guida** di cui alla Misura 2, punto 6.
3. Detta documentazione è corredata da una relazione, redatta da una società di revisione indipendente dal concessionario autostradale e attestante la conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità con i Sistemi tariffari definiti per le singole concessioni autostradali, con le delibere n. 240/2025 (START-2025) e n. 241/2025 (START 2024), con il presente atto, nonché con le Linee Guida di cui di cui alla Misura 2, punto 6 (c.d. **Certificazione del monitoraggio annuale**).
4. L'Autorità si riserva di richiedere informazioni aggiuntive al concessionario autostradale, qualora ritenuto necessario ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.
5. La documentazione di cui al punto 1 è acquisita dall'Autorità mediante l'attivazione di una **piattaforma informatica di interscambio**, per l'accesso alla quale è prevista l'identificazione e la firma digitale in accordo con il Codice dell'Amministrazione Digitale.



**ANNESSI**

---

- **Annesso X:** Schemi di contabilità regolatoria (vedi file Microsoft Excel allegato);
- **Annesso Y:** *Tool* di costruzione tariffaria quinquennale (vedi file Microsoft Excel allegato);
- **Annesso Z:** *Tool* di monitoraggio annuale dei livelli tariffari (vedi file Microsoft Excel allegato);
- **Annesso LG: Linee Guida** di cui alla Misura 2, punto 6 (vedi file allegato).